CAMERA DEI DEPUTATI N. 2749-A

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE **VICENTINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE (RUMOR)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO (TAVIANI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO (MARTINELLI)

nella seduta del 27 gennaio 1961

Assetto della gestione dei cereali e derivati importati dall'estero per conto dello Stato

Presentata alla Presidenza il 15 dicembre 1961

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le importazioni dall'estero di cereale e derivati, effettuate per conto dello Stato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, a partire dalla campagna 1946-47, furono regolate dal decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169.

All'epoca dell'emanazione di detto decreto sussistevano impellenti esigenze di immissione al consumo dei suddetti prodotti, onde questi ultimi venivano posti direttamente in distribuzione a mano a mano che giungevano nei porti o nelle stazioni di confine del territorio nazionale.

Il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169, contiene, infatti, l'esplicita norma che il punto terminale della gestione di importazione è nella consegna « franco vagone porto italiano » o « franco vagone stazione di confine ».

Senonché, in prosieguo di tempo, le caratteristiche della gestione di importazione in argomento sono venute a mutarsi per effetto della graduale diminuzione di urgenza nel bisogno di diretta immissione al consumo dei prodotti acquistati; più precisamente, pur permanendo la necessità di provvedere – at-

traverso l'attività di importazione – alla integrazione delle disponibilità cerealicole nazionali, la graduale normalizzazione della situazione di approvvigionamento non imponeva più la immediata distribuzione delle merci importate.

Queste, infatti, furono dapprima depositate in magazzini, in attesa della loro immissione al consumo, dando luogo a ulteriori operazioni e spese di custodia, conservazione e distribuzione.

Una tale situazione di fatto rendeva ovviamente inadeguate sia le norme del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169, relative ai limiti della gestione in parola (consegna diretta agli operatori) sia quelle riguardanti il sistema di rendicontazione « per piroscafo » o « per tradotta » previsto dal detto provvedimento.

Inoltre, veniva avvertita la necessità di provvedere alla regolamentazione dei rapporti fra lo Stato e gli enti incaricati delle operazioni di importazioni di cereali e derivati, acquistati ai sensi del decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, convertito nella legge 30 agosto 1951, n. 950, e destinati alla formazione di scorte prudenziali per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza.

Alle esigenze di assetto legislativo dell'approvvigionamento per il normale consumo e per la costituzione di scorte, si provvede con il presente disegno di legge e, in particolare:

con l'articolo 1 si dispone che le norme del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169, con le modifiche di cui al provvedimento in esame, sono estese anche ai cereali ed ai derivati acquistati con i finanziamenti di cui al citato decreto-legge 7 luglio 1951, n. 450;

con l'articolo 2, primo comma, si stabilisce che le spese relative all'avviamento, introduzione, conservazione e custodia nei depositi in territorio nazionale dei prodotti importati, si aggiungono, a decorrere dalla campagna 1951-52, a quelle indicate dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169.

Il secondo comma dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, precisa che, a decorrere dalla campagna 1954-55, l'onere derivante allo Stato per le merci importate è costituito dall'eventuale differenza passiva fra le spese sostenute « fino alla consegna » ai concessionari delle merci stesse in territorio nazionale ed il ricavo ottenuto dalla cessione in base alle disposizioni vigenti.

Come è evidente, l'introduzione della norma in argomento soddisfa alla avvertita necessità di menzionare e comprendere nella gestione anche le fasi successive all'importazione sino all'immissione nel ciclo distributivo delle merci importate.

Con gli articoli 3 e 4 viene disposto che la resa di conto venga effettuata trimestralmente, in via provvisoria, ed a fine di ogni singola campagna granaria, in via definitiva; e ciò a modifica del sistema di rendicondazione « per piroscafo » prescritto agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169.

Con l'articolo 5, infine, si dispone che per eventuali stanziamenti di somme che si rendessero necessarie in aggiunta a quelle già inscritte in bilancio in esecuzione del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169, sarà provveduto con apposita legge.

Per le considerazioni sopra illustrate il vostro Relatore raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

VICENTINI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169, con le integrazioni e modifiche di cui ai seguenti articoli, si applicano anche ai cereali e derivati acquistati per conto dello Stato per la panificazione e pastificazione con i finanziamenti di cui al decreto legge 7 luglio 1951, n. 490, convertito nella legge 30 agosto 1951, n. 950.

ART. 2.

A decorrere dalla campagna 1951-52, agli effetti dell'obbligo del preventivo finanziamento, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169, e della determinazione dell'onere di cui all'articolo 2 del decreto medesimo, le spese – compresi gli oneri generali e di finanziamento, nonché il compenso all'ente gestore da determinarsi eventualmente anche in via forfettaria per ogni campagna – relative all'avviamento, introduzione, conservazione e custodia in magazzini di deposito in territorio nazionale dei cereali e derivati importati dall'estero per conto dello Stato per la panificazione e per la pastificazione si aggiungono a quelle contemplate dai citati articoli per le operazioni fino a franco vagone porto italiano o franco vagone stazione di confine.

A decorrere dalla campagna 1954-55, a modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169, l'onere derivante allo Stato per le merci importate ai sensi delle disposizioni richiamate all'articolo 1 della presente legge è costituito dalla eventuale differenza passiva tra le spese – compresi gli oneri generali e di finanziamento, nonché il compenso all'ente gestore da determinarsi eventualmente anche in via forfettaria per ogni campagna – sostenute fino alla consegna delle merci stesse ai cessionari in territorio nazionale ed il ricavo ottenuto dalla cessione in base alle disposizioni vigenti.

ART. 3.

A decorrere dalla campagna granaria 1951-52, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169, sono sostituite da quelle contenute nei seguenti commi.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

La liquidazione ed il pagamento dell'onere di cui al precedente articolo vengono effettuati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sulla base dei rendiconti che gli enti incaricati della gestione sono tenuti a compilare ed a presentare per ogni campagna, 1° agosto-31 luglio, con le modalità che saranno stabilite dal Ministero medesimo, di concerto con il Ministero del tesoro, sentita la Corte dei conti.

I cereali e derivati non alienati nel corso di una campagna sono portati in carico di quella successiva al prezzo di acquisto per merce resa porto italiano di sbarco (prezzo d'acquisto, nolo, assicurazione marittima, garanzia di resa) o stazione italiana di confine (prezzo di acquisto e trasporto). Gli oneri di finanziamento e tutte le altre spese restano di competenza della campagna nel corso della quale si sono maturati.

ART. 4.

A modifica di quanto stabilito all'articolo 5 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169, gli acconti di cui all'articolo 4 del del decreto medesimo, nella misura stabilita dal citato articolo 5, sono corrisposti in base a sommario e complessivo conto provvisorio presentato dagli enti incaricati della gestione per ogni trimestre.

Per l'emissione dei mandati di pagamento e la utilizzazione della somma riscossa continuano a valere le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169.

ART. 5.

Gli eventuali stanziamenti che fossero necessari, in aggiunta a quelli già iscritti in bilancio in esecuzione del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169, saranno autorizzati con apposita legge.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.